Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 **Roma — Lunedì 11 settembre** **Numero 214**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** | per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » **0,80**

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1222 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale del ruolo degli interpreti coloniali sono estese integralmente le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 comma 1°, 18, 19, 20, 21 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

I termini stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge stessa decorreranno dalla pubblicazione del presente decret .

Art. 2.

Al personale degli interpreti coloniali è applicato il divieto di cui all'art. 9 della legge 13 agosto 1921, numero 1080, fatta eccezione per i provvedimenti conseguenti all'applicazione del R. decreto 1° maggio 1921, n. 858, ivi compresi tutti quelli previsti dalle disposizioni transitorie del decreto stesso e del regolamento relativo.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, saranno applicate agli interpreti coloniali, fatta eccezione per gli avventizi che vantino diritti risultanti da regolare contratto o da partecipazioni ufficiali dei rispettivi Governi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero **1223** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;
Sentito il Consiglio coloniale;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Ai personali civili dell'Eritrea e della Somalia sono estese integralmente le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 comma 1°, 18, 20 e 21 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

I termini stabiliti dagli articoli predetti decorreranno dalla pubblicazione del presente decreto.

Resta ferma, per quanto riguarda la dispensa dal servizio dei predetti personali, la disposizione di cui all'art. 25 del R. decreto 1° maggio 1921, n. 706.

Art. 2.

Ai personali civili dell'Eritrea e della Somalia è applicato il divieto di cui all'art. 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, fatta eccezione per i soli provvedimenti conseguenti dall'applicazione del R. decreto 1° maggio 1921, n. 706, sui ruoli aperti.

Detti provvedimenti potranno essere adottati entro il limite dei posti che saranno disponibili per ciascun grado dopo l'approvazione delle nuove tabelle.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, saranno applicate all'Eritrea e alla Somalia fatta eccezione per gli avventizi che sono stati assunti mediante contratto o partecipazioni ufficiali dei rispettivi Governi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

AMENDOLA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto l'articolo 19 del testo unico di leggi sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704:
Veduto l'articolo 118 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;
Veduto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1921, n. 787;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

DETERMINA:

Art. 1.

Il prezzo del denaturante generale per ogni ettolitro di alcool sottoposto all'adulterazione è stabilito in lire trenta.

Art. 2.

Il prezzo dei denaturanti speciali da adoperarsi nelle industrie ammesse a fruire delle agevolezze consentite all'alcool adulterato o per scopi scientifici e sanitari è stabilito nella misura indicata nella annessa tabella *A*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 21 agosto 1922.

Il ministro
BERTONE.

Tabella *A*.

N. d'ord.	Industrie ed Enti agevolati all'uso dell'alcool adulterato	Quantità di denaturante per ettolitro di spirito	Prezzo relativo Lire
1	Etere solforico	litri 1	9 —
2	Vernici	» 4	37 —
3	Vernici per recipienti da birra	» 4	38 —
4	Dermoid patent	» 4	38 —
5	Collodio	» 4	42 —
6	Seta artificiale	» 4	42 —
7	Carte per fotografie preparate con gelatina al bromuro	» 6	58 —
8	Lysoform	» 4 1/2	46 50
9	Inchiostri per timbri	» 4	36 50
10	Soluzione refrigerante per birra	» 3	27
11	Entomofobo	kg. 0,3	5 —
12	Cloroformio	litri 4	36 —
13	Musei	» 10	90 —
14	Ospedali	» 5	36 —

Roma, 21 agosto 1922.

Il ministro
BERTONE.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi bancarie approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il Regio decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa con l'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col Regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduta la deliberazione 27 luglio 1922 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti da L. 1000 di tipo modificato e L. 100 di vecchio tipo;

Veduta la nota della Direzione generale della Banca predetta, in data 1° agosto 1922, n. 67785, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte

necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Considerato che, stante la maggiore rapidità di circolazione acquistata dai biglietti bancari ed il conseguente maggiore logorio, occorre rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali e al cambio dei biglietti logori che vengono ritirati dalla circolazione, senza alcun aumento di questa;

DETERMINA:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia dei tagli e nelle quantità appresso indicati:

Numero cinquecentomila (500.000) biglietti da lire mille (L. 1000) di tipo modificato, per un valore complessivo di lire cinquecentomilioni (L. 500.000.000), divisi in cinquanta (50) serie, di numero 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere e i numeri da M-8 a V-8, da A-9 a V-9, da A-10 a V-10.

Numero due milioni (2.000.000) di biglietti da lire cento (L. 100) di vecchio tipo, per un valore complessivo di lire duecento milioni (lire 200.000.000), divisi in duecento (200) serie di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere e i numeri da A-390 a V-390, da A-391 a V-391, da A-392 a V-392, da A-393 a V-393, da A-394 a V-394, da A-395 a V-395, da A-396 a V-396, da A-397 a V-397, da A-398 a V-398, da A-399 a V-399.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche fissati rispettivamente dai decreti Ministeriali 13 agosto 1921 per i biglietti da L. 1000 di tipo modificato e 30 ottobre 1897 pei biglietti da L. 100 di vecchio tipo.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 settembre 1922.

Il ministro
PARATORE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Delmonte cav. Massimo, colonnello RR. carabinieri, promosso generale di brigata con anzianità 16 luglio 1921.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Lucchesini cav. Ferdinando, brigadiere generale, considerato collocato in aspettativa per infermità dipendenti da cause di servizio dal 2 ottobre 1919 al 1° ottobre 1920, data del suo collocamento in posizione ausiliaria speciale a domanda.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Capitani.

Con R. decreto del 18 maggio 1922:

Lombardo Luigi, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 16 aprile 1921, a Napoli, l'aspettativa anzidetta è prorogata dalla scadenza.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Belli Michele, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Scherini cav. Giuseppe, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 25 aprile 1922.

Capitani.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Ferroni Rino, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 17 ottobre 1921, è richiamato in servizio dal 18 ottobre 1921 con decorrenza assegni dal 1° novembre 1921.

Franchina Salvatore, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 21 gennaio 1922.

L'ufficiale poi è trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 7 marzo 1922 ed è richiamato in servizio effettivo dall'8 marzo 1922 con decorrenza assegni dal 16 marzo 1922.

Colò Fausto, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 17 aprile 1922.

L'ufficiale poi è trasferito in aspettativa per riduzione guadri dal 9 maggio 1922 ed è richiamato in servizio effettivo dal 10 maggio 1922 con decorrenza assegni dal 16 maggio 1922.

Pezzino Vincenzo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 23 marzo 1922, è, richiamato in servizio dal 24 marzo 1922 con decorrenza assegni dal 1° aprile 1922.

I seguenti capitani, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio effettivo dalla data per ciascuno indicata:

Fossi Luigi, dal 26 aprile 1922.

Vetare Vincenzino, dal 24 aprile 1922.

Milaneschi Girolamo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per infermità temporanee provenienti da causa di servizio dal 3 ottobre 1921.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data per ciascuna indicata:

Buatier de Mongeot Marco, dal 31 marzo 1922.

Raffaeli Ercole, dal 10 febbraio 1922.

Stefanelli Giuseppe, dal 3 maggio 1922.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Arnone Arturo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 2 aprile 1922.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 6 settembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	180 56	Dinari	—
Londra	102 51	Corone iugoslave	—
Svizzera	435 12	Belgio	169 90
Spagna	—	Olanda	8 95
Berlino	1 79	Pesos oro	—
Vienna	0 04	Pesos carta	—
Praga	81 —	New York	22 98

Oro 443 42

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 81	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	81 74	—

Corso medio dei cambi
del giorno 7 settembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	179 91	Dinari	—
Londra	102 56	Corone jugoslave	—
Svizzera	436 —	Belgio	170 07
Spagna	358 —	Olanda	—
Berlino	1 82	Pesos oro	—
Vienna	0 04	Pesos carta	—
Praga	79 —	New York	22 98

Oro 443 42

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 71	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 %	81 97	—

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con decreto Ministeriale del 19 giugno 1922:

Pastore Francesco, apparecchiatore telefonico a L. 3500 + 583,34 è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 23 marzo 1922.

Costa Vincenzo, apparecchiatore telefonico a L. 3500, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 3 giugno 1922.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1922:

Degli Esposti Luigi, guardafili telefonico a L. 3500 + 466,66, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 12 giugno 1922.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto 23 luglio 1896, n. 412, sulla scuola di archeologia presso la R. Università di Roma e sulle relative borse di studio;

DECRETA:

È aperto il concorso a due borse di studio nella scuola di archeologia presso la R. Università di Roma durante il triennio accademico 1922-923, 1923-924, 1924-925, con l'assegno di L. 2500 per ciascuno dei primi due anni e di L. 4500 per il terzo anno, pagabili a rate mensili posticipate.

Il concorso è per esami.

Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguita la laurea in lettere in una R. Università o nel R. Istituto di studi superiori di Firenze o nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano.

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al concorso coi relativi documenti a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) non più tardi del 30 ottobre 1922.

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 2, portare la indicazione precisa del domicilio del concorrente ed essere corredata del diploma originale o di un regolare certificato della laurea in lettere e del certificato di cittadinanza italiana, legalizzato a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Gli ammessi al concorso dovranno sostenere prove orali e scritte in una delle discipline archeologiche (antichità ed epigrafia romana, antichità ed epigrafia greca, archeologia dell'arte) a loro scelta, e dimostrare con esami di conoscere le due lingue francese e tedesca.

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami, i quali verranno dati presso la R. Università di Roma.

Roma, 30 agosto 1922.

Il ministro
ANILE.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente.*